REGOLAMENTO (CEE) N. 2957/77 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1977

che fissa il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato durante l'anno 1978 che figura nel calcolo della compensazione finanziaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 2429/76 [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 100/76 prevede la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano, a talune condizioni, interventi per i prodotti di cui all'allegato I, lettere A e C, dello stesso regolamento ; che il valore della compensazione finanziaria deve essere diminuito del valore, fissato forfettariamente, dei prodotti destinati a fini diversi dal consumo umano ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 697/71 della Commissione, del 31 marzo 1971 [3], ha fissato le destinazioni dei prodotti ritirati ; che è necessario fissare forfettariamente il valore di questi per ciascuna delle destinazioni, prendendo in considerazione le entrate medie ottenute mediante tale collocamento ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3113/76 della Commissione, del 21 dicembre 1976 [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 2376/77 [5], ha fissato tale valore forfettario per l'anno 1977 ;

considerando che i dati di mercato relativi a tale valore mostrano che per la maggioranza delle destinazioni in causa esso si è modificato durante il periodo trascorso a decorrere dalla sua ultima fissazione ; che la tendenza divergente dei prezzi rilevati nelle varie regioni della Comunità durante qualche mese continua ; che è quindi necessario fissare il valore forfettario per l'anno 1978 tenendo conto dei ricavi realizzati nel periodo trascorso e prevedere, nelle regioni in causa, valori forfettari differenti per taluni prodotti ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per l'anno 1978, il valore forfettario che figura nel calcolo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 100/76 per i prodotti ritirati dalle organizzazioni di produttori e utilizzati a fini diversi dall'alimentazione umana, è fissato nell'allegato per ciascuna delle destinazioni indicate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

---

(1) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 276 del 7. 10. 1976, pag. 5.
(3) GU n. L 77 del 1°. 4. 1971, pag. 69.
(4) GU n. L 352 del 22. 12. 1976, pag. 5.
(5) GU n. L 277 del 29. 10. 1977, pag. 32.

ALLEGATO

Destinazione dei prodotti ritirati	UC/t
a) Utilizzazione dei prodotti freschi, refrigerati o congelati per l'alimentazione animale :	
aa) per le sardine e le acciughe	55
bb) per gli altri prodotti	45
b) Utilizzazione dei prodotti conservati, diversa da quella prevista alla lettera c), per l'alimentazione animale	75
c) Utilizzazione dei prodotti, previa essiccazione e frantumazione o trasformazione in farina, per l'alimentazione animale :	
aa) per le aringhe e gli sgombri :	
— Regno Unito	75
— Danimarca	65
— Repubblica federale di Germania e Irlanda	40
— altri Stati membri	23
bb) per i gamberetti grigi del genere « Crangon » sp.p.	10
cc) per gli altri prodotti :	
— Danimarca e Regno Unito	50
— Repubblica federale di Germania	30
— altri Stati membri	23
d) Utilizzazione a fini diversi dall'alimentazione	0